

30 GIUGNO 2016

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: SETTORE RAGIONERA: RESTITUZIONE TASSA DIRITTO ALLO STUDIO

Premesso che:

la legge finanziaria n. 549, del 28 dicembre 1995, ha istituito la "tassa provinciale per il diritto allo studio universitario" allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio agli studenti universitari, stabilendo come requisito per l'esonero da tale tributo, l'idoneità alla borsa di studio;

La L.P. 7 gennaio 1997, n. 1, recante: "Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale", stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 96/97 tale tassa costituisce tributo proprio della Provincia Autonoma di Trento e che tutte le procedure relative ad accertamento, riscossione ed eventuali rimborsi siano svolti dall'Opera Universitaria.

Nel corso degli anni la tassa per il diritto allo studio universitario è stata incrementata come di seguito indicato:

A.A. di riferimento	Importo	Delibera	Data delibera	A.A. di validità
1996/1997	Lire 120.000	LP 1	07/01/1997	1996/1997
1997/1998	Lire 170.000	LP 1	07/01/1997	Fino al 1997/1998
1999/2000	€ 96,58	GP 3951	21/05/1999	Fino al 2001/2002
2002/2003	€ 106,00	GP 1125	24/05/2002	2002/2003
2003/2004	€ 116,00	GP 1905	16/05/2003	Fino al 2004/2005
2005/2006	€ 120,00	GP 1016	24/05/2005	Fino al 2006/2007
2007/2008	€ 126,00	GP 1057	25/05/2007	2007/2008
2008/2009	€ 128,00	GP 1329	30/05/2008	2008/2009
2009/2010	€ 130,00	GP 1259	29/05/2009	Fino al 2013/2014
2014/2015	€ 140,00	GP 853	30/05/2014	-

Al comma 4, dell'art. 4, della sopra citata legge provinciale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sull'avvenuto versamento di detta tassa, è previsto che l'Opera Universitaria, possa stipulare convenzioni o altre forme di collaborazioni con l'Università degli Studi di Trento.

In relazione a tale articolo di legge, con deliberazione n. 114, del 3 giugno 1997, il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria, ha provveduto alla stipula di una convenzione con l'Università (da ultimo rinnovata con determinazione n. 195 dd. 23/07/2015) assegnando alla stessa

il compito di provvedere alla riscossione della tassa, congiuntamente all'incasso delle somme dovute dallo studente per l'iscrizione all'Università, e di riversare le somme così introitate nelle casse dell'Opera, secondo le modalità e scadenze concordate in convenzione.

La L.P. 7 gennaio 1997, n. 1 dispone l'esonero dal pagamento della TDS per le persone che beneficiano di borsa o esonero totale dalle tasse universitarie, e pertanto autorizza alla restituzione TDS nel caso di incasso da persona esonerata; inoltre l'ente ha da sempre provveduto a restituire gli errati versamenti, comunque, sempre su istanza dell'interessato;

Per le istanze presentate con motivazioni diverse dalle precedenti, non è concesso il rimborso, provvedendo comunque sempre ad informare lo studente.

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 17 dicembre 2015, n. 36 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2015, n. 2477;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto d. lgs. n. 68 di data 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
- sentito l'Ufficio Tasse dell'Università degli Studi di Trento;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto della situazione descritta in premessa;
2. di autorizzare l'ufficio ragioneria alla restituzione della TDS su presentazione di istanze per esonero e/o errato versamento;
3. di respingere le richieste di restituzione TDS per motivazioni diverse da quelle di cui al punto precedente, autorizzando gli uffici ad informare gli studenti tramite comunicazione scritta;
4. di quantificare il costo complessivo dell'anno in euro 8.000,00.-
5. di imputare l'importo di cui al punto 4 su:
 - a. macrovoce 044003
 - b. centro di costo 13 interventi economici

6. di liquidare e pagare l'importo della tassa ai richiedenti di cui al punto 2.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2016
Macrovoce 044003
Centro di costo 13 per € 8.000,00.= - PRG 224

LA RAGIONERIA

(LR/na)